

COMUNE DI PATRICA

REGOLAMENTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 - Finalità e principi -

1. L'Amministrazione Comunale di Patrica, ai fini della tutela di beni appartenenti al patrimonio comunale, di attuazione di politiche di controllo del territorio, effettua l'attività di trattamento di dati personali attraverso l'installazione di telecamere.
2. La trattazione dati di cui al primo comma, dovendosi attenere ai principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed esplicitati dal provvedimento del Garante della Privacy 29 aprile 2004, deve:
 - essere svolta esclusivamente in relazione ai beni pubblici appartenenti al patrimonio comunale;
 - essere svolta escludendone ogni uso superfluo, eccessivo o ridondante;
 - non eccedere le finalità per le quali il trattamento è attivato;
 - non eccedere le competenze di pertinenza del Comune di Patrica.

Art. 2 - Ambito di applicazione -

1. Nei limiti delle finalità individuate all'art. 1, è istituito un servizio di trattamento dati con un sistema di videosorveglianza, con disciplina delle modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali.
2. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in un area videosorvegliata e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa, riportato in allegato.
3. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione.
4. Il Comune promuove ed attua, per la parte di competenza, politiche di controllo del territorio, integrate con organi istituzionalmente preposti alla sicurezza pubblica. A tal fine il Comune, previa intesa o su richiesta delle autorità di pubblica sicurezza e degli organi di polizia, può disporre l'utilizzo degli impianti comunali di videosorveglianza ai fini di prevenzione e repressione di atti delittuosi. I dati così raccolti vengono utilizzati esclusivamente dalle autorità ed organi anzidetti.

Art. 3 – Responsabile ed incaricati del trattamento -

1. Compete al Sindaco, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in un numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e del presente atto.

Art. 4 - Utilizzazione, conservazione e cancellazione dei dati -

1. I dati e le immagini contenute nella videoregistrazione possono essere utilizzati esclusivamente per la tutela del patrimonio comunale in aree pubbliche, ovvero per esigenze di pubblica sicurezza, ovvero per indagini di polizia giudiziaria. Le immagini ed i dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

2. I dati e le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, di regola, per max. 24 ore dalla rilevazione. Sono fatte salve le speciali esigenze derivanti dalla necessità, da parte degli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria, di custodire o consegnare all'Autorità Giudiziaria immagini riguardanti comportamenti illeciti o fraudolenti per esclusive finalità di tutela di persone o del patrimonio comunale.

3. Il sistema è programmato in modo da prevedere, allo scadere delle 24 ore, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 5 - Misure di sicurezza -

1. Sono adottate le misure minime previste dall'art. 31 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Art. 6 - Diritto di accesso -

1. E' assicurato il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nei limiti di cui all'art. 10, commi 3 e seguenti dello stesso Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7 - Norme transitoria e di rinvio -

1. La responsabilità del servizio di trattazione dati personali di cui all'art. 3 opera, a far data della consegna del sistema di videosorveglianza, completo in ogni sua parte sia tecnica che di conformità alla norme giuridiche previste dal D.L.gs 196/03 e dal presente Regolamento, effettuata con apposito verbale, tra il Sindaco nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali e il Responsabile del trattamento dei dati.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si attuano le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.